

ALLEGATO "A" AL N. 33512 DI FASCICOLO

STATUTO

DELLA

“FONDAZIONE

AMICI DI SISSI

ENTE DEL TERZO SETTORE”

Capo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1

- Denominazione -

1.1. È costituita una fondazione denominata

“Fondazione Amici di Sissi

Ente del Terzo Settore”

in forma abbreviata “Fondazione Amici di Sissi ETS”.

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

1.4. La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia.

Articolo 2

- Sede -

2.1. La Fondazione ha sede in Codogno (LO).

2.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta

modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

4.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità e di produzione e scambio di beni o servizi.

In particolare, la Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, è volta a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

4.2. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*lett. a*);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*lett. c*);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*lett. q*).

4.3. La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare la finalità di:

- promuovere, favorire e sostenere la qualità della vita delle persone anziane e portatrici di handicap non più capaci di autogestirsi a causa di varie patologie (demenza senile, disorientamento, menomazioni, morbo di Alzheimer), anziani che vivono soli in gravi situazioni di disagio e anziani e portatori di handicap i cui familiari non siano in grado di potersene occupare per motivi di vario genere;
- erogare e gestire i servizi rivolti a persone anziane e portatrici di handicap autosufficienti e non, di natura psicologica, pedagogica assistenziale, socio-assistenziale, sanitaria, giuridica, esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia, con articolazione in presidi operanti nell'ambito delle Associazioni ed Enti Fondatori;
- collaborare con altri Enti, Istituzioni e Organismi a livello nazionale e internazionale che perseguono fini analoghi a quelli della Fondazione per la sensibilizzazione, tra l'altro, dell'opinione pubblica e delle strutture preposte all'assistenza delle persone anziane e handicappate verso forme che garantiscano una qualità della vita compatibile con le loro patologie.

4.4. La Fondazione può svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito delle finalità di cui sopra. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può svolgere le seguenti attività:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che

siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare attività e manifestazioni (mostre, esposizioni, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi) culturali e di interesse sociale, corsi di formazione e di specializzazione di carattere sociale di qualsiasi genere, anche finanziati o patrocinati da Enti Pubblici e Privati;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

4.5. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017..

4.6. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

6.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

6.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

- Patrimonio -

7.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A - dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dai conferimenti iniziali effettuati dai Fondatori;
- incrementabile con beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e da soggetti pubblici e/o privati, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- incrementabile altresì con la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- costituito altresì dai crediti relativi alle voci che precedono e dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il

ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B - dal fondo di gestione costituito:

- dai contributi erogati dai Fondatori e/o dai Sostenitori e/o dagli Amici della Fondazione, non espressamente imputati a fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
- da contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, non espressamente imputati a fondo di dotazione;
- da altre eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente imputate a fondo di dotazione.

7.2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

7.3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

7.4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 8

- Raccolta Fondi -

8.1. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

8.2. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 9

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 10

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

11.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Gestione predispone e approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo predispone e approva il bilancio dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di quest'ultimo può avvenire entro il 30 giugno.

11.3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

11.4. Al Consiglio di Gestione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

11.5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Gestione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Gestione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Capo III

Fondatori e Organi della Fondazione

Articolo 12

- Fondatori -

12.1. Sono Fondatori i Signori BADIINI Gianpaolo, SGUAZZI Rino e CALVI Vittorio Gustavo Pasquale.

12.2. In caso di decesso di uno dei predetti Fondatori, i diritti e le prerogative ad esso riservati dal presente Statuto vengono esercitati dal suo discendente più anziano di età ovvero dalla diversa persona eventualmente designata dal Fondatore nel proprio testamento.

12.3. Le decisioni spettanti ai Fondatori ai sensi del presente statuto sono assunte all'unanimità.

12.4. Le riunioni dei Fondatori sono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o email o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. I Fondatori si riuniscono tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da un Fondatore. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

12.5. I verbali delle riunioni dei Fondatori sono redatti e trascritti su apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e, ove nominato, dal Segretario.

Articolo 13

- Sostenitori e Amici -

13.1. Possono divenire Sostenitori della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Gestione stesso.

13.2. Possono ottenere la qualifica di "Amici" della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

13.3. I Sostenitori e gli Amici della Fondazione potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

13.4. La qualifica di Sostenitore e di Amico della Fondazione dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

13.5. I Sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e, con le modalità stabilite dal medesimo, formulare proposte non vincolanti per il Consiglio in ogni materia attinente all'attività della Fondazione.

13.6. I Sostenitori e gli Amici hanno diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio di Gestione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese della Fondazione.

13.7. Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori e degli Amici della Fondazione, tenuto dal Consiglio di Gestione, nel quale verranno iscritti, su richiesta scritta dei medesimi indirizzata al Consiglio di Gestione e in seguito ad approvazione del medesimo Consiglio, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al perseguimento dei fini statuari come sopra precisato.

13.8. Il Consiglio di Gestione delibera con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Sostenitori ed a maggioranza quella degli Amici per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 14

- Organi della Fondazione -

14.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente (ove nominato);
- Comitato Esecutivo (ove nominato);
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (se nominato).

14.2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri del Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 15

- Composizione del Consiglio di Gestione -

15.1. Il Consiglio di Gestione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

15.2. Il Consiglio di Gestione è composto da tre a sette membri, tra cui il

Presidente della Fondazione, nominati come segue:

- tre, quali membri di diritto, sono i Fondatori o i soggetti di cui al precedente articolo 12 comma 2;
- gli ulteriori eventuali membri sono nominati dai Fondatori, congiuntamente tra loro.

15.4. Il Consiglio di Gestione ha la durata di tre esercizi; gli Amministratori rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

15.5. Non possono essere membri del Consiglio di Gestione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c.;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

15.6. In caso di cessazione per qualunque motivo dalla carica, un Consigliere potrà essere sostituito da una nuova persona nominata dai Fondatori e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Gestione in carica.

15.7. I componenti del Consiglio di Gestione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono per ciascuno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 16

- Poteri del Consiglio di Gestione -

16.1. Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

16.2. In particolare il Consiglio di Gestione, costituito ai sensi dell'art. 17, a maggioranza dei presenti:

- approva, nei termini di cui sopra all'art. 11 del presente Statuto - nonché compie ogni adempimento in relazione a - bilancio preventivo, bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, bilancio sociale;
- approva i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli tra i Fondatori o tra i soggetti di cui al precedente articolo 12 comma 2.
- provvede alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, se istituito;
- istituisce Comitati e/o Commissioni tecnico-scientifiche;
- cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/2017;
- delibera su ogni e qualsiasi argomento inerente la gestione della Fondazione, ivi compresa l'acquisizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, con facoltà di delegare a taluni dei suoi componenti alcuni dei poteri gestori.

16.3. La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16.4. Il Consiglio di Gestione delibera, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole di tutti i Fondatori, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione; tali modifiche devono risultare da atto pubblico e saranno efficaci con l'iscrizione nello Registro Unico del Terzo Settore. Con la medesima maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole di tutti i Fondatori, delibera altresì sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Articolo 17

- Funzionamento del Consiglio di Gestione -

17.1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o email - o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

17.2. In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o email - o qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

17.3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

17.4. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

17.5. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto richiede una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

17.6. Il Consiglio di Gestione può nominare un Segretario, che potrà anche essere persona esterna al Consiglio. Il Segretario ha cura della redazione dei verbali delle sedute dei Fondatori e del Consiglio.

17.7. Alle riunioni del Consiglio di Gestione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, i Sostenitori e, se nominato, il Segretario.

17.8. I verbali delle riunioni di Consiglio sono redatti e trascritti su apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e, ove nominato, dal Segretario.

Articolo 18

- Comitato Esecutivo -

18.1. Nell'ambito del Consiglio di Gestione può essere nominato un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più Consiglieri all'uopo designati dal Consiglio di Gestione. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

18.2. Il Comitato Esecutivo esplica le sue attribuzioni ed i compiti che gli vengono conferiti dal Consiglio di Gestione.

Articolo 19

- Presidente e Vice Presidente della Fondazione -

19.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Gestione, che lo nomina al proprio interno scegliendolo tra i Fondatori o tra i soggetti di cui al precedente articolo 12 comma 2. Con le medesime modalità può essere nominato un Vice Presidente.

19.2. Il Presidente (ovvero al Vice Presidente, ove nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.

19.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Gestione e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione e dal Comitato Esecutivo, ove nominato.

19.4. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Gestione.

19.5. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

19.6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

Articolo 20

- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti-

20.1. L'organo di controllo, nominato dai Fondatori, congiuntamente tra loro, è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

20.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è

incompatibile con quella di componente del Consiglio di Gestione. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; qualora competa a tale organo la revisione legale, tutti i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

20.3. I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e qualora uno di essi venga a mancare per qualsiasi causa, i Fondatori provvederanno alla sua sostituzione e il nuovo membro resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

20.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

20.5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione.

20.6. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, i Fondatori, di comune accordo, nominano un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

20.7. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

20.8 Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 21

- Svolgimento delle riunioni degli organi -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche in collegamento in audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 22

- Responsabilità -

I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 23

- Scioglimento ed estinzione -

23.1. La Fondazione si scioglierà in caso di:

- raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- deliberazione del Consiglio di Gestione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

23.2. Il Consiglio di Gestione delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

23.3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 9.02.2022

F.ti: Marco PALMA

Maria Clara ROSSO

Andrea GANELLI